

**U N I O N E  
NAZIONALE  
G I U D I C I  
D I P A C E**  
*\* unagipa \**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
GIUDICI DI PACE**  
*La giustizia al servizio del cittadino*

**Unità Democratica  
Giudici di Pace  
UDGDPO**

*Al dottor Matteo Renzi  
Presidente del Consiglio dei Ministri*

*All'on.le Andrea Orlando  
Ministro della Giustizia*

*Alla Commissione per la Garanzia  
dello sciopero nei servizi pubblici*

Oggetto: Esperimento procedura di raffreddamento ex L. 146/1990.

Le scriventi organizzazioni, dopo avere espresso reiterate e motivate proposte sulla riforma della magistratura onoraria e di pace, ed essersi viste costrette a ricorrere a numerosi scioperi negli ultimi 24 mesi, nel prendere atto che in data 29 aprile 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99, la legge 28 aprile 2016, n. 57, di “*delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace*”, senza, peraltro, che il Ministro della Giustizia Orlando abbia tenuto fede all'impegno assunto nel dicembre 2015 di ascoltare le organizzazioni di categoria prima della sua approvazione definitiva dal Parlamento, delega già parzialmente attuata (decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92), mediante conferimento ai magistrati in servizio (giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) del primo dei quattro mandati quadriennali previsti nella legge n. 57/2016, rileva, con fermo disappunto, quanto segue:

1. Tutte le istanze di categoria, pur fatte tempestivamente pervenire ai competenti organi governativi, sono state respinte, malgrado la

presentazione, sia in Senato che alla Camera dei Deputati, da parte di tutte le forze politiche, ivi compresi senatori e deputati appartenenti ai partiti di maggioranza, di numerosi emendamenti che miravano a rendere il testo di riforma compatibile con il dettato costituzionale e con la vincolante normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale; in particolare:

2. Con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione è stato previsto che tutti i futuri oneri contributivi ricadano sui magistrati onorari;
3. Con altra disposizione, parimenti lesiva del principio comunitario "pro rata temporis" (commisurazione del trattamento economico e pensionistico al tempo effettivamente impiegato nell'esercizio delle funzioni, con specifico riguardo al trattamento del magistrato di carriera - sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10), è stata conferita una delega in bianco al Governo sulla determinazione dei compensi dei magistrati onorari e di pace, vincolandola agli attuali stanziamenti di bilancio, del tutto inadeguati;
4. Con ulteriore disposizione, sempre lesiva del principio comunitario di non discriminazione, è stato abbassato ulteriormente il limite di età dei giudici di pace e di tutti gli altri magistrati onorari in servizio a 68 anni, malgrado le rassicurazioni in senso contrario del Ministro Orlando, peraltro rese pubbliche sul sito internet del suo Dicastero, così ponendo i magistrati medesimi nell'impossibilità di raggiungere l'età pensionabile, attualmente fissata in 70 anni sia per i magistrati di carriera che per gli avvocati, anche in violazione degli articoli 1, 2 e 6 della Direttiva comunitaria 2000/78/CE del 27.11.2000;
5. Già nel decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, è stato abbassato il limite di età a 68 anni, con la conseguenza che il giorno successivo i giudici di pace che avevano compiuto 68 anni sono cessati dall'incarico, in violazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-286/12 del 6 novembre 2012;
6. Con una disposizione immediatamente precettiva (articolo 5 della legge) è stato conferito ai presidenti di Tribunale il coordinamento

degli uffici del Giudice di Pace, in aperta lesione dei principi costituzionali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice, peraltro omettendo di prevedere disposizioni per la fase transitoria, così ponendo da subito i capi dell'ufficio nell'impossibilità di garantire l'ordinata transizione dal previgente assetto organizzativo degli uffici, diretti dai giudici di pace coordinatori, referenti e delegati, al nuovo regime di direzione dei Presidenti di Tribunale, che può avvalersi nell'esercizio dei suoi poteri solo di magistrati di carriera, cancellando con un "colpo di spugna", in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, le tabelle di composizione degli uffici, con tutti i gravissimi disservizi che si sono verificati negli ultimi mesi, destinati ad accentuarsi in conseguenza dell'impossibilità del Presidente di Tribunale o dei magistrati delegati di assicurare la quotidiana presenza negli uffici del Giudice di Pace, di fatto privi di organi direttivi;

7. Il restante testo della contestata legge di riforma presenta ulteriori e numerosi aspetti di assoluta criticità, quali, in via meramente esemplificativa: a) l'incostituzionale potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in aperta violazione dell'articolo 101 Costituzione; b) la previsione, parimenti incostituzionale, di retrocessione, dopo il primo quadriennio, dei giudici di pace in servizio ai compiti, di natura prevalentemente amministrativa e di sostegno, conferiti ai magistrati applicati nell'ufficio del processo, applicazione che potrà avvenire anche senza consenso del magistrato onorario, al pari delle applicazioni e dei trasferimenti di ufficio (violazione, in quest'ultimo caso, del principio costituzionale di inamovibilità del giudice); c) previsione di licenziamento in tronco, mascherato sotto l'eufemismo della dispensa d'ufficio, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall'ufficio per 6 mesi; etc...
8. Nel frattempo le più alte istituzioni europee, su istanza, denuncia o reclamo delle organizzazioni di categoria o di singoli magistrati, hanno

avviato plurime procedure volte ad accertare le lamentate violazioni di diritto comunitario, in particolare:

a) tutte le menzionate questioni sono attualmente all'esame della Commissione Europea, alla quale sono state presentate plurime denunce di infrazione per violazione delle richiamate disposizioni comunitarie e al riguardo la CE ha già avviato un EU Pilot (protocollo n. CHAP(2015)00364);

b) la Commissione Europea è stata, altresì, più volte investita dalla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, ai sensi dell'articolo 216, comma 6, del Regolamento, del compito di svolgere indagini e fornire informazioni al Parlamento Europeo sulle medesime questioni sopra esposte e sollevate in numerose petizioni dichiarate ricevibili e presentate da giudici di pace (petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0044/2016, 0214/2016 e 0889/2016 - le petizioni nn. 1328/2015 e 1376/2015 attualmente sono la terza e quarta petizione più sostenute nel Parlamento Europeo);

c) nel luglio del 2016 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciato su di un reclamo presentato da tre organizzazioni di categoria, inerente le assenze di tutele previdenziali ed assistenziali in favore dei magistrati di pace ed onorari, ed entro novembre verrà reso pubblico il suo esito e le relative motivazioni, in attesa delle determinazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

d) sono attualmente pendenti numerose procedure giudiziarie interne, dinanzi al giudice ordinario e amministrativo, presentate da singoli magistrati od organizzazioni di categoria, con richieste espresse e motivate di sollevare pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, sempre in relazione alle denunciate violazioni della normativa comunitaria sul lavoro subordinato ed alla luce dell' inequivocabile e vincolante contenuto interpretativo della sentenza della CGE del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10, con particolare riguardo alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato anche in capo ad un magistrato onorario.

9. Alla luce delle considerazioni sopra esposte si rende necessario, prima di proseguire nell'attuazione della delega conferita, procedere alle necessarie modifiche della legge 28 aprile 2016, n. 57, al fine di renderla compatibile con la Costituzione e l'ordinamento comunitario.

**Per tali ragioni**

**si chiede alle Autorità in indirizzo di esperire il tentativo di conciliazione, secondo le modalità previste all'articolo 7 dal Codice di Autoregolamentazione predisposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace, con adesione dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace e di Unità Democratica Giudici di Pace Onorari, al fine di affrontare e risolvere, in uno spirito di fattiva collaborazione, i gravi problemi sollecitati, facendo presente che, nel deprecato caso di mancata convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, le scriventi organizzazioni, in ossequio al mandato ricevuto dagli organi assembleari e direttivi, porranno in essere ogni necessaria iniziativa di denuncia e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della società civile, proclamando le conseguenti astensioni dalle udienze e da tutte le altre attività giudiziarie.**

Le scriventi organizzazioni hanno sempre tenuto una condotta responsabile, evitando pretese di concertazione delle decisioni, ma chiedono ed esigono lealtà di interlocuzione, nonchè rispetto dei fondamentali principi costituzionali di un Paese civile e democratico.

Roma 27 ottobre 2016

Gabriele di Girolamo  
(Presidente Angdp)

Maria Flora Di Giovanni  
(Presidente Unagipa)

Diego Loveri  
(Udgdpo)

Associazione Nazionale Giudici di Pace: Via Teulada 40, Roma - cell. 377.9485218

UNAGIPA: Via Papa Giovanni XXIII 80, Chieti - cell. 392.5352848

UDGDPO: Via Teulada 40, Roma - cell. 338.9915337